



Sentenza n.

12/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

Pasquale Daddabbo

Presidente relatore

Carlo Picuno

Consigliere

Andrea Costa

Referendario

nella camera di consiglio del 27 settembre 2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **37296** del Registro di Segreteria, ad

istanza della Procura regionale nei confronti di CHIONCHIO Antonio

(CHNNTN54P03L858X), rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale

Chionchio ed elettivamente domiciliato in Bari, presso lo studio dell'Avv.

Giovanni Vittorio Nardelli alla via Melo n. 166 (domicilio digitale:

chionchio.pasquale@avvocatifoggia.legalmail.it).

Visto l'atto introduttivo del giudizio ed esaminati tutti gli altri atti e documenti

di causa;

Uditi nella Camera di consiglio del 27 settembre 2023 - relatore il Presidente

Pasquale Daddabbo e segretario del collegio il dott. Francesco Gisotti - il

Pubblico ministero, in persona del S.P.G. Marcella Papa e l'avv. dall'avv.

Domenico Curigliano, su delega dell'avv. Pasquale Chionchio, per il

convenuto.

Ritenuto e considerato in

FATTO e DIRITTO

	Con atto di citazione depositato l'8 febbraio 2023 e notificato il 16/02/2023,	
	la Procura regionale ha evocato in giudizio l'odierno convenuto al fine di	
	vederlo condannare al pagamento della somma di euro 6.240,00 in favore del	
	comune di Vieste.	
	L'addebito attiene ad un danno erariale indiretto asseritamente cagionato dal	
	convenuto all'Amministrazione comunale, pari a complessivi euro 31.200,00	
	e afferente alla tardiva installazione di un ascensore nell'immobile sito in	
	Vieste al viale Marinai d'Italia (ex "Cinema Adriatico"), danno che viene	
	imputato in quota parte all'odierno convenuto a causa della grave negligenza,	
	disinteresse e superficialità che questi avrebbe serbato nell'eseguire l'indicata	
	obbligazione, dedotta in due contratti di compravendita stipulati (in data 22	
	ottobre 2008) dal Comune con due acquirenti privati, contratti che	
	vincolavano il comune di Vieste a dotare lo stabile di ascensore "nel più breve	
	tempo possibile". Il Chionchio, in particolare, quale dirigente tecnico	
	comunale, avrebbe omesso; di adempiere alla citata obbligazione; di attivarsi	
	persino a seguito di una comunicazione PEC di sollecito inviatagli dal	
	Responsabile dell'Ufficio legale dell'Ente in data 23/02/2017; infine, di	
	richiedere il necessario stanziamento delle risorse finanziarie funzionali alla	
	installazione dell'ascensore, contribuendo con il proprio comportamento ad	
	accumulare parte del ritardo (14 mesi a fronte di quello complessivo di circa	
	70 mesi) con cui l'Amministrazione ha eseguito i citati contratti.	
	Avendo il predetto convenuto richiesto, in sede di costituzione in giudizio, di	
	essere ammesso al rito abbreviato per la definizione alternativa dello stesso ai	
	sensi dell'art. 130 del Codice di Giustizia Contabile (CGC), previo parere	
	favorevole espresso dal Procuratore regionale, è stata, quindi, fissata, per	

	l'esame dell'istanza, ai sensi del comma 5 del richiamato art. 130, l'udienza camerale del 21 giugno 2023.	
	All'esito di tale udienza, con Decreto n. 4/2023 depositato in data 22 giugno 2023, è stata accolta la proposta istanza, determinando nella misura di € 3.120,00, la somma da corrispondere all'amministrazione danneggiata, contestualmente fissandosi il termine di 30 giorni per l'esecuzione, nonché l'udienza camerale del 27 settembre 2023 per la verifica dell'avvenuto pagamento.	
	In data 13 luglio 2023 il difensore del convenuto ha trasmesso il bonifico di pagamento della suddetta somma e l'ordinativo di incasso del Comune di Vieste.	
	All'odierna udienza camerale, il difensore del convenuto e il Pubblico ministero, alla luce del pagamento effettuato, hanno chiesto che il giudizio sia definito ai sensi di legge.	
	Osserva il Collegio che non sussistono motivi per disattendere le concordi conclusioni formulate dalle parti, stante il documentato e tempestivo versamento da parte del convenuto della somma di € 3.120,00 in esecuzione del sopra richiamato Decreto n.4/2023 emesso ai sensi dell'art. 130, comma 6, CGC, onde il giudizio di che trattasi deve essere definito ai sensi del successivo comma 8 dello stesso articolo, con contestuale condanna del Chionchio alle spese del giudizio, nella misura indicata dalla segreteria con nota in calce.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, definitivamente pronunciando, definisce il giudizio in epigrafe indicato ai	
	3	

sensi dell'art. 130, comma 8, del Codice di Giustizia Contabile.

Condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio quali liquidate

dalla segreteria con nota in calce.

Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio del 27 settembre 2023.

Il Presidente es

Pasquale Dad



PASQUALE
DADDABBO
CORTE DEI CONTI
18.01.2024
15:15:14
GMT+01:00

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 Agosto 2016 n. 174, le spese di
giustizia del presente giudizio sino a questa decisione si liquidano in € 128,00.
Depositata in segreteria il 19/1/2024

Il Funzionario



FRANCESCO
GISOTTI
CORTE DEI CONTI
19.01.2024 12:04:45
GMT+01:00